

STATUTO

ARIMONDO S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BARTOLOMEO AL MARE IM
VIA AURELIA 136

Numero REA: IM - 89444

Codice fiscale: 00397200080

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Articolo 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione " Arimondo srl".

Articolo 2) La società ha per oggetto le seguenti attività: il commercio al minuto e all'ingrosso, anche mediante la gestione e l'esercizio di supermercati, centri commerciali, negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, di tutti i prodotti alimentari e non alimentari contenuti nelle tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971 n. 426 e dal D.M. 4 agosto 1988 n. 375, e successive modifiche e integrazioni, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'esercizio di attività alberghiere e ricettive. Tali attività potranno essere svolte con autorizzazioni proprie oppure mediante contratti di gerenza e/o locazione ed affitto, anche con utilizzo di autorizzazioni amministrative intestate ad altri.

La società potrà produrre alimenti freschi e comunque conservati, compresi i prodotti di gastronomia e da forno, e intraprendere la fabbricazione di tutti i prodotti commercializzati.

La società, in via strumentale alle attività come sopra descritte, potrà svolgere attività di autotrasporti per conto terzi, assumere o concedere mandati di rappresentanza e di agenzia con o senza deposito, di commissione o di concessione.

La società, sempre in via strumentale alle attività come sopra descritte o allo scopo di investimento occasionale, **anche di carattere speculativo e/o di investimento di disponibilità finanziarie**, al fine della realizzazione dell'oggetto sociale sopra descritto, potrà effettuare le seguenti operazioni: compravendita, permuta di immobili, fabbricati terreni ed aree edificabili, costruzione e ristrutturazione di fabbricati civili, commerciali e industriali, nonché loro locazione e vendita, gestione di beni immobili propri; assunzione e cessione per conto proprio, e quindi non rivolta verso il pubblico, di partecipazioni in altre società che abbiano per scopo l'esercizio di attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e immobiliari e, in genere, il compimento di tutte le operazioni commerciali, finanziari, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà assumere interessenze e partecipazioni in società aventi scopo analogo, affine o connesso al suo oggetto sociale. Essa potrà compiere, in forma comunque non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie e utili al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente esclusa ogni attività fiduciaria di cui alla legge 23.11.1939 n. 1966, del R.D. 21.4.1940 n. 531, del D.L. 5.6.1986 n. 233, della legge 0.1.8.1986 n. 430 e successive modificazioni.

Sono altresì escluse le operazioni di raccolta del risparmio o di quelle riportate dall'art. 2 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 nonché le attività previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

Articolo 3) La sede sociale è nel Comune di San Bartolomeo al Mare (IM) all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese. La società potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze ed agenzie anche altrove sia in Italia che all'estero.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal competente registro delle imprese.

Articolo 4) La società è duratura sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci, a sensi di legge.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE.

Articolo 5) Il capitale sociale è di Euro 300.000,00 (trecentomila) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura. Ai soci, in caso di aumento del capitale sociale, è riservato il diritto di opzione in proporzione alle quote possedute. L'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote a terzi deve essere autorizzato dall'assemblea con voto unanime di tutti i soci.

Articolo 6) Ai soci è riservato il diritto di prelazione, a parità di condizioni, nell'acquisizione delle quote o delle parti di quota che altri soci vogliono cedere con atto a titolo oneroso a terzi. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione - effettuata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del socio alienante - dell'intenzione di cedere la propria quota o parte della stessa, con l'indicazione del potenziale acquirente, prezzo e condizioni. La dichiarazione di valersi della prelazione deve essere fatta per l'intera quantità delle quote offerte, con raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi per conoscenza anche alla società.

Nel caso più soci esercitassero nel termine il diritto di prelazione la quota ceduta verrà ripartita tra loro proporzionalmente alle quote già possedute.

La cessione eseguita in violazione delle presenti norme non può essere iscritta nel competente registro delle imprese.

Articolo 7) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, mentre per gli atti di donazione occorre il consenso di tutti i soci.

Articolo 8) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso ha effetto decorsi 90 (novanta) giorni dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel competente registro delle imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10) Nella ipotesi prevista dall'articolo 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento della comunicazione della dichiarazione di recesso alla società.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

Articolo 11) I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi e gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA.

Articolo 12) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 13) Hanno diritto di voto i soci iscritti nel competente registro delle imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 14) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 15, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 21 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Articolo 16) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal competente registro delle imprese, ovvero mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo a tal fine comunicato alla società. L'avviso di convocazione dovrà

contenere il luogo la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da deliberare.

In ogni caso la deliberazione dell'assemblea si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 17) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Articolo 18) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Al presidente dell'assemblea spetta la verifica della legittimità, validità ed efficacia delle suddette deleghe. La rappresentanza può essere conferita solo per singola assemblea. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, sindaci e dipendenti della società:

Articolo 19) Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione, secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 20) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di pluralità di amministratori senza formazione di un consiglio di amministrazione, dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata a maggioranza dai soci - presenti o rappresentati.

Per la redazione del verbale l'Assemblea nomina un Segretario, che può essere anche non socio, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

Articolo 21) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 5).

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE.

Articolo 22) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a sette, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 23) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 30 (trenta) giorni, sottoporre alla decisione dell'assemblea dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 24) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 25, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, deve essere approvata da tutti gli amministratori in carica.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 25) In caso di richiesta di un amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal segretario nominato dallo stesso Consiglio e dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

Articolo 26) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell' articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro trenta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

Articolo 27) L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, in sua assenza al vice presidente, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 28) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE – REVISORE – CONTROLLO DEI SOCI.

Articolo 29) La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 30) Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 31) Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 32) I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 33) Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 34) Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 35) Sono ammessi alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione i soci regolarmente iscritti nel competente registro delle imprese. Possono farsi assistere o sostituire da professionisti di propria fiducia, da essi formalmente incaricati, dietro l'esibizione agli amministratori della società della relativa lettera di incarico.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione può avvenire nei giorni

lavorativi, in orario di ufficio, mediante accesso di non più di due persone per volta e salvo preavviso scritto da comunicarsi alla società almeno 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti all'accesso, contenente indicazione nominativa dei soggetti che procederanno alla consultazione. Gli amministratori della società hanno facoltà di domandare che la consultazione richiesta dal socio venga rinviata di un periodo massimo di un mese rispetto alla data indicata dal socio, qualora lo richiedano particolari esigenze della società o del proprio personale, in connessione alla attività ed agli impegni lavorativi.

Le parti dovranno cooperare affinché l'attività di consultazione si svolga in condizioni di reciproca

collaborazione ed in buona fede. Ciascun socio non potrà avanzare più di quattro richieste di accesso nel corso di ciascun esercizio sociale; ciascuna richiesta di accesso non potrà protrarsi per un periodo superiore a tre giornate lavorative.

Gli aventi diritto alla consultazione non possono fotocopiare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, né estrarne copia, e devono farsi assistere nell'attività di consultazione da un amministratore della società o da altro soggetto da questi all'uopo indicato. Al termine di ciascun accesso eseguito ai fini di cui al presente articolo, dovrà essere redatto e sottoscritto da tutti i presenti un verbale il quale dovrà riportare la data in cui la consultazione è avvenuta, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, le modalità di svolgimento della consultazione, con particolare riferimento all'individuazione dei libri sociali e dei documenti consultati, oltre alle dichiarazioni dei partecipanti di cui gli stessi dovessero richiedere la verbalizzazione. Il verbale della consultazione viene conservato dalla società ed una copia dello stesso è consegnato all'esecutore della consultazione.

La consultazione dovrà essere svolta esclusivamente in un luogo all'uopo attrezzato dalla società ed è espressamente inibita qualsiasi forma di controllo di natura non documentale, quale, a titolo meramente esemplificativo, la richiesta di informazioni al personale dipendente della società.

Salvi gli obblighi derivanti dalla legge, qualsiasi informazione o notizia ricevuta dalla società o comunque acquisita nell'esercizio dei diritti riconosciuti dall'articolo 2476, c.c., deve essere trattata come strettamente confidenziale e non può essere divulgata o comunicata a terzi, né utilizzata per

scopi diversi rispetto alle finalità di controllo contemplate nell'articolo 2476 del Codice civile.

TITOLO VI - BILANCI ED UTILI.

Articolo 36) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio ai sensi di legge. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2007.

Articolo 37) Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato saranno ripartiti come segue:

- a. il 5% (cinquepercento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (ventipercento) del capitale sociale;
- b. la restante parte secondo le determinazioni dell'assemblea dei soci.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

Articolo 38) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle inderogabili norme di legge.

TITOLO VIII – COMPETENZA GIUDIZIARIA.

Articolo 39) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, verrà deferita alla autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la società.

Articolo 40) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso registro imprese
Imposta di bollo assolta ai sensi delle disposizioni del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.